



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

n° 06 del 07/02/2009

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

L'anno duemilanove il giorno sette del mese di febbraio alle ore 15,10 nel Palazzo Municipale.

Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria- di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv.Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: ERRICO - DOMINI- PESCA - MALANDRINO.

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale: dott.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Franco Scognamiglio, Antonio Pepe, Franco Crispino, Angelo Coccaro, Eugenio Benevento. Adamo Coppola.

....in prosieguo di seduta



CITTA' DI
AGROPOLI
AREA ENTRATE E PATRIMONIO

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: ASSESSORE ALLE FINANZE

Oggetto : ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

PREMESSO

► che con deliberazione consiliare n° 99 del 17/11/1994 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507;

RILEVATA

► la necessità di regolamentare la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle nuove disposizioni in materia nonché prevedere particolari esenzioni ed ulteriori riduzioni di tariffa e delle superfici;

RICHIAMATO

► l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n° 388;

ATTESO

► che con decreto del 13/12/2008 il Ministro dell'Interno ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2009;

DATO ATTO

► che la proposta del nuovo regolamento della tassa è stata preventivamente approvata dalla "Commissione Consiliare Finanze", in data 03/02/2009;

VISTI

- il Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 267/200;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato nuovo "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", composto da n. 11 pagine e n. 26 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che il regolamento predetto sostituisce integralmente quello approvato con propria deliberazione n° 99 del 17/11/1994.
4. Di dare atto che la data di decorrenza del regolamento di cui al punto 2 è il 1° gennaio 2009.

Agropoli, li 05/02/2009



Firma del proponente
Dott. Adamo Coppola

PARÈRE TECNICO : il responsabile del servizio Area Entrate e Patrimonio

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli ELL. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Agropoli, li 05/02/2009



Responsabile del Servizio Entrate
Marialisa Amatucci

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del

COMUNE di AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art.39 e della legge 22/02/1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/93 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art.59 del D.Lgs.507/93.

ART.2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D. P. R. 19/09/1982, n. 915, in conformità dell'art. 59 del D. Lgs.507/93.
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (perimetro del servizio, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei centri di raccolta vicini.
4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza delle determinazioni del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando di fatto detto servizio è attuato.

ART.3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie e sottocategorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del presente regolamento, per tassa e per decreto s'intendono rispettivamente la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il D. Lgs. n. 507/93.

ART.4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 5
GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa in via percentuale del 100%.
2. Il gettito della tassa da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio

di previsione. il comune provvede al conguaglio – rimborso della taxa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

ART.6 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la taxa giornaliera di smaltimento ai sensi dell'art. 77 del D. L.gs. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Ai fini della taxa giornaliera di smaltimento viene conteggiato un giorno intero anche se l'occupazione o la detenzione è inferiore alle 24 ore.
2. La misura della tariffa, per mq. di superficie, è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della taxa annuale di smaltimento rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. Il pagamento della taxa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della taxa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. L.gs. 507/93; il pagamento della taxa giornaliera costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia dell'uso temporaneo.
4. Il pagamento della taxa è dovuto anche per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP o in assenza di autorizzazione.
5. In caso di occupazioni di fatto, la taxa dovuta che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la taxa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

ART.7 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della taxa, come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della taxa stessa, è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la taxa è dovuta dal proprietario o dal conduttore di locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, pensioni, locande, residence, etc.

ART.8 ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla taxa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ad eccezione di superfici utilizzate come servizi;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua e luce elettrica;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di mancata applicazione dell'alloggio o immobile.Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2. Sono altresì esclusi dalla taxa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei

- rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri:
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni e le aree pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni, le aree adibite a verde. Fanno, in ogni caso, eccezione le aree scoperte operative e le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad aree operative delle varie attività di commercio e di servizi da computare invece, al 100%;
 - c) stalle, fienili, serre a terra.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.
 4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione della superficie nei termini sotto indicati, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DELLA SUPERFICIE
Falegnameria	20%
Autocarrozzerie, Verniciatori	30%
Autofficine per riparazioni veicoli ed elettrauto	30%
Gommisti	20%
Lavanderie, tintorie non industriali	20%
Caseifici e cantine vitivinicole	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	15%
Materie plastiche, vetroresine	10%
Studi dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Marmisti, lavorazioni in ferro, manufatti in cemento	30%
Laboratori fotografici ed eliografie	15%

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, semprechè via sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Il produttore dei rifiuti è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Alla domanda di detassazione deve essere allegata:
 - planimetria degli insediamenti in cui si evidenzia la superficie totale dei locali con descrizione del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.);
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

ART.9 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione della legge, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno

Categoria. 1 – Abitazioni ordinarie
Categoria. 2 – Pertinenze (box, garage, sottotetto, cantine, taverne, ecc.)
Categoria. 3 - Musei, archivi, biblioteche, luoghi di culto - Associazioni, circoli e istituzioni: culturali, politiche, sindacali, sportive, religiose, tecnico economiche, ricreative, turistiche, ecc.
Categoria 4 - Cinematografi, teatri, sale di concerto etc.
Categoria 5 - Autorimesse, magazzini senza vendita, depositi, locali autotrasporti, autoservizi, autolavaggi e servizi similari
Categoria 6 - Impianti sportivi, campeggi, palestre, piscine, aree di parcheggio, aree di posteggio, banchi di mercato di ogni genere, parchi giochi, parchi divertimento, distributori di carburante, chioschi, altre aree scoperte
Categoria 7 – Pontili per ormeggio di imbarcazioni in concessione privata
Categoria 8 - Esposizioni, autosaloni, mobilifici
Categoria 9 - Alberghi con ristorante
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 9
Categoria 10 - Alberghi senza ristoranti – pensioni – locande – residence affittacamere - convitti- collegi- bed and breakfast
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 10
Categoria 11 - Case di cura – ospedali - case di riposo
Categoria 12 - Laboratori di analisi - ambulatori medici e veterinari, odontoiatrici etc.
Categoria 13 – Uffici - agenzie di servizi (viaggi, assicurazioni ecc.)
Categoria 14 - Studi professionali di vario genere
Categoria 15 - Banche ed istituti di credito – istituti finanziari
Categoria 16 - Abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, arredo casa, profumeria, mercerie, gioiellerie, ottica, giocattoli, elettrodomestici, articoli da regalo e sanitari, ed altri esercizi commerciali di generi non alimentari
Categoria 17 – Edicole – tabacchi - ricevitorie
Categoria 18 – Farmacie
Categoria 19 - Parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza
Categoria 20 - Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, sarto, calzolaio, laboratori e botteghe artigianali in genere
Categoria 21 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Categoria 22 - Tipografie artigianali, stamperie, incisioni, serigrafie, lavanderie e tintorie non industriali
Categoria 23 - Attività di produzione industriale o artigianale
Categoria 24 - Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, rosticcerie, osterie, tavole calde, self-service, mense, paninoteche, birrerie e similari
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 24
Categoria 25 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 25
Categoria 26 – Supermercati
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 26
Categoria 27 - Ortofrutta, pescheria, piante e fiori
Categoria 28 - Discoteche, night club – sale da ballo
Categoria 29 - Stazione ferroviaria e similari
Categoria 30 - Scuole private, pubbliche e parificate di ogni ordine e grado
Categoria 31 – Alimentari (esercizi commerciali di generi alimentari con esclusione di quelli previsti dalla cat.27)
Categoria 32 - Stabilimenti balneari
Categoria 33 - Enti di assistenza, Enti pubblici non economici (Inps, Asl, ecc.)
Categoria 34 - Caserme capitanerie
Categoria 35 - Sala giochi
Categoria 36 - Agriturismo
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 36
Categoria 37 - Country house
Sottocategoria - Aree scoperte operative della categoria 37

Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa della voce più corrispondente.

Si specifica, inoltre, che per *Bed and Breakfast* si intende l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.

Per affittacamere si intendono quelle strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.

Le case e gli appartamenti per vacanze sono gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l'obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Per residenze rurali, le c.d. *country house*, devono intendersi quelle strutture localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzate fuori dal centro urbano, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno.

Per Agriturismo si intende quell'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati e da loro familiari di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

ART.12 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i seguenti locali:
 - a) Gli edifici adibiti al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.;
 - b) I locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune, locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico o culturale per le quali il Comune si assume le spese di gestione.
 - c) Gli edifici di case di riposo per anziani, di musei e di pinacoteche gestiti da Istituzioni senza scopo di lucro.
 - d) I locali occupati o detenuti da persone titolari di assegno sociale erogato dall'INPS, unico reddito posseduto dal nucleo familiare.
 - e) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni (balconi, giardini, posti auto etc.) e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi per i dipendenti, clienti) non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti; sono invece assoggettabili a tassa le aree scoperte operative e le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad aree operative. Nel caso invece di parcheggi di aziende di autotrasporto o di aree in cui è esercitata l'attività di parcheggio a pagamento, l'area scoperta è da considerarsi operativa in quanto utilizzata direttamente per l'esercizio di un'attività economica e pertanto vi è presupposto per l'applicazione della tassa.
2. Le esenzioni di cui sopra saranno concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto ed alleghino la prevista documentazione. Il comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o richiedere documentazione integrativa. La domanda, da presentarsi entro il 20 gennaio di ciascun anno, varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse sarà prodotta una nuova denuncia secondo le modalità dell'art. 13, allo scopo di adeguarsi alle normali condizioni di imposizione. La mancata presentazione della nuova denuncia, comporta le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. In fase di prima applicazione, la domanda di esenzione va prodotta entro il 31 marzo ed ha effetto dall'anno in corso.

ART.13 RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta delle seguenti misure nel caso di:
 - a) agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali; 10%;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio di attività: 25%.
2. Per usufruire delle riduzioni di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente entro lo stesso termine è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni.
3. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle condizioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. In fase di prima applicazione, detta denuncia va prodotta entro il 31 marzo ed ha effetto dall'anno in corso.
5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie ordinaria tassabile non inferiore a mq. 40.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.

ART.14 DENUNCIA INIZIALE

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree scoperte a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc) soggetti alla tassa è obbligato a farne denuncia, su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia, di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia comporta la tassazione a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali o delle aree.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale della persona fisica che conduce l'immobile e di tutti i componenti del nucleo familiare e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale/ partita IVA, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali e di quelli che ne hanno l'amministrazione;
 - c) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - d) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - e) la provenienza;
 - f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale,
 - g) l'esatta indicazione dei locali e relativi dati catastali del foglio di mappa, particella, sub.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. In caso di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali (demografici, vigilanza, commerciale, edilizia pubblica e privata, ambiente) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia di cui al presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione della tassa non sono considerate valide le denunce per variazioni anagrafiche per gli uffici demografici e le comunicazioni di cessione fabbricato per gli uffici di vigilanza, se non la denuncia di cui al comma 1.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comunali di presentare, al competente ufficio comunale entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.
Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non vi sia variazione nelle generalità degli

occupanti o detentori.

Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 507/1993.

9. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
10. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

ART.15 DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La denuncia di cessazione definitiva dell'occupazione o conduzione di locali o di aree tassabili nel corso dell'anno solare, debitamente comunicata con regolare denuncia all'Ufficio comunale dei Tributi, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
3. Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dai ruoli, le denunce prescritte del regolamento anagrafico, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ART.16 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile, fatta salva l'applicazione d'uffici o della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004.

ART.17 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e dalla Legge 27/12/2006, n° 296.
2. Il contribuente, avverso l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART.18 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. n. 507/93, così come modificate dall'art. 12 del D. Lgs. 473/1997 e disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

- d) invitare i contribuenti a comparire di persona per fornire prove e chiarimenti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
 3. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, il comune può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
 4. Per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

ART. 22

COLLEGAMENTO TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

a) UFFICI DEMOGRAFICI

- Variazioni anagrafiche interne.
- Variazioni anagrafiche per immigrazioni.
- Variazioni anagrafiche per emigrazione.
- Variazioni anagrafiche per deceduti.
- La formazione di nuovi nuclei familiari.

b) UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

- Certificazione di abitabilità e/o inagibilità con allegata copia della planimetria.
- Copie autorizzazioni per installazioni teloni, tettoie esterne attività di pubblico esercizio.

c) UFFICIO ECOLOGIA

- Copie autorizzazioni allacciamenti fognature per ditte.
- Elenco ditte produttrici di rifiuti speciali indicando il tipo di attività.

d) UFFICIO COMMERCIO – SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

- Copie autorizzazioni commerciali con allegata copia della planimetria dei locali ed aree.

e) UFFICIO VIGILANZA

- Copie delle comunicazioni cessioni fabbricati.

ART.23

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. Presso gli uffici comunali competenti dovranno essere esposte le tariffe in vigore e copia del presente regolamento affinché il pubblico ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.24

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.25
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quando non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.26
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2009

Il Consiglio comunale

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Vista la relazione dell'Assessore Coppola che illustra i principi che hanno ispirato il nuovo regolamento proposto e ringrazia la responsabile del servizio sig.ra Amatucci, la Commissione consiliare, per il lavoro fatto nell'elaborazione del testo;

Uditi i seguenti interventi :

GIULIANO : senz'altro l'impegno è stato notevole ma preannunzia voto contrario in quanto si domanda alla G.C. di deliberare ulteriori aumenti; dà atto all'Ass.Coppola ed alla sig.ra Amatucci dell'ottimo lavoro svolto per evitare prescrizioni di entrate comunali ed invita ad esaminare le dichiarazioni rese circa categorie o sottocategorie; inoltre, ancora una volta, come in quasi tutti i Comuni della Campania, si disattende il Decreto Ronchi che prevede la tariffa e non la tassa; forse con la tariffa le esenzioni sarebbero totali per chi non produce rifiuti;

VANO: sono state considerate le attività commerciali solo all'esterno ? andrebbero differenziate rispetto a chi opera anche all'interno;

Assessore Coppola: l'Amm.ne si impegnerà nei controlli; relativamente alla tariffa non è convinto che sarà meglio esempio : Iva? Pesare i rifiuti ? è molto complesso e non siamo ancora pronti; dove vi è la tariffa si paga di piu' ; l'umido costa di piu' per lo smaltimento, vetro e plastica non portano entrate; il regolamento tiene conto delle attività stagionali o occasionali; riduzione per gli stagionali;

SERRA: si perseguano le dichiarazioni mendaci; si somministrare all'esterno solo se autorizzati;

Con voti 15 favorevoli , 2 contrari (GIULIANO - COMITE) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

E' APPROVATA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INNANZI TRASCRITTA IL CUI TESTO SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE RIPORTATO ;

IL PRESIDENTE
(Ing. Agostino Abate)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Sig. Massimo La Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Angela Del Baglivo)

Affissa in data odierna all'Albo Pretorio

li 10 FEB 2009

IL MESSO COMUNALE
CITTA' DI ACROPOLI

Il Messo Comunale
(Dott. Eraldo Romanelli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all' Albo Pretorio comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 10 FEB 2009



Il Dirigente
(Dott. Eraldo Romanelli)

ESECUTIVA AI SENSI DEL 3° C.

DELL'ART. 134 DEL D.Lvo 267/2000

Acropoli 03 MAR. 2009

IL VICESEGRETARIO VICARIO

DIRIGENTE

(Dott. Eraldo Romanelli)